

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI**

**Approvato con Delibera n.5 del 10/07/2020**

**Articolo 1 Disposizioni generali**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del referendum consultivo previsto dagli articoli 42, 43, 44 e 45 dello Statuto comunale. A norma dei citati articoli sono ammessi referendum su materie di competenza comunale.

Non possono essere sottoposti a referendum: a) atti inerenti la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Costituzione; b) statuto e regolamenti del consiglio comunale; c) strumenti di pianificazione e regolamentazione urbanistica d) bilancio preventivo e conto consuntivo; e) i provvedimenti nelle materie relative a tributi locali e tariffe; espropriazioni per pubblica utilità; designazioni e nomine; pubblico impiego; f) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti; g) atti di mera esecuzione di norme statali o regionali; h) materie nelle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge; i) quesiti già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.

Lo Statuto riconosce l'iniziativa referendaria ai cittadini nella misura almeno del quaranta per cento del corpo elettorale comunale, al Consiglio Comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti e alla Giunta Comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

Alla consultazione referendaria, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, possono partecipare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

**Articolo 2 Comitato promotore e Formulazione del quesito**

Gli elettori che intendono promuovere referendum devono costituirsi in apposito Comitato promotore formato da almeno tre componenti e devono presentare richiesta scritta al Sindaco. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un Presidente che ne esercita la rappresentanza.

La richiesta di referendum, presentata dal Presidente del Comitato, deve essere accompagnata dalla sottoscrizione di non meno del quaranta per cento del corpo elettorale comunale la cui entità assoluta sarà comunicata ufficialmente dal Segretario comunale al Presidente del Comitato promotore e deve contenere una relazione illustrativa della proposta di referendum con l'indicazione esatta del quesito referendario e ogni recapito utile del Presidente del Comitato promotore.

L'indicazione del quesito che s'intende sottoporre ai cittadini deve essere formulato con criteri di chiarezza, univocità e brevità nel rispetto della formula "Volete che..... "

**Articolo 3 Raccolta delle firme**

Possono sottoscrivere la proposta referendaria i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Le firme devono essere apposte su moduli predisposti dal Comitato Promotore in carta libera, preventivamente vidimati dalla Segreteria comunale, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura del Comitato promotore, il testo del quesito referendario.

Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il quesito referendario.

Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore.

Il Comitato promotore, pena l'improcedibilità del referendum, unitamente alla richiesta di referendum, deposita presso il Protocollo generale del comune, i moduli con le firme raccolte e autenticate dal Sindaco o da suo delegato, dal Segretario generale, dagli incaricati del Sindaco, dai Consiglieri comunali e dagli altri pubblici ufficiali di cui all'art 14 dalla legge 53/90 e successive modificazioni.

#### **Articolo 4 Verifica della regolarità della raccolta firme**

Entro 15 (quindici) giorni dal deposito delle firme l'Ufficio elettorale comunale verifica: a) che le firme siano nel numero richiesto e siano state raccolte sugli appositi moduli vidimati dal Segretario Generale o da suo delegato, con le modalità di cui al precedente articolo; b) che i firmatari siano elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, c) che non vi siano firme doppie. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata l'insufficienza del numero delle firme, la irregolarità delle stesse o delle autenticazioni, l'ufficio elettorale comunale ne dà tempestiva comunicazione al Comitato promotore, invitando gli stessi soggetti a regolarizzare le sottoscrizioni entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. Decorso il termine previsto per la presentazione delle integrazioni o regolarizzazioni senza che le stesse siano state presentate, o nel caso in cui decorso tale termine permanga l'irregolarità, l'ufficio elettorale comunale comunica l'improcedibilità della richiesta di referendum al Sindaco che ne informa il Comitato promotore.

Accertata la regolarità delle firme presentate, l'ufficio elettorale comunale, attraverso il Segretario generale, informa il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale dell'esito della verifica effettuata.

#### **Articolo 5 Comitato di garanzia**

Il Consiglio Comunale, in presenza di una proposta di referendum acquisita agli atti del Comune, nomina un apposito Comitato di garanzia formato da quattro componenti scelti tra docenti universitari competenti nella materia soggetta a referendum, di cui uno proposto dai soggetti promotori, uno dalla minoranza consiliare, due dalla maggioranza consiliare.

Il comitato è presieduto dal Sindaco o suo delegato. Il Comitato si riunisce presso la residenza municipale e le sedute non sono pubbliche.

Agli incontri partecipa un funzionario comunale, con funzioni di verbalizzazione. Le decisioni vengono assunte a maggioranza con la presenza di tutti i componenti.

#### **Articolo 6 Ammissibilità della richiesta di referendum**

Il Segretario generale, valuta l'ammissibilità della proposta di referendum sotto il profilo della conformità alle norme dello Statuto e del presente Regolamento verificando, in particolare, se il quesito sia stato formulato in maniera sufficientemente chiara, sintetica e univoca oltre alla regolarità delle firme raccolte.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta referendaria, il Segretario comunale presenta apposita relazione sul procedimento al Consiglio comunale, che decide sull'ammissibilità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La decisione del Consiglio comunale non è limitata all'esame della sola legittimità della richiesta ma, anche, sull'opportunità del referendum proposto e deve contenere esplicitamente la quantificazione e la copertura dei costi referendari.

In caso di rigetto del referendum relativamente ed esclusivamente alle questioni di opportunità dello stesso, i promotori potranno richiedere l'esame dell'atto, al comitato di garanzia.

Il provvedimento del comitato, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, sarà vincolante per il Consiglio Comunale che dovrà prenderne atto entro 90 giorni dal deposito nella segreteria comunale.

#### **Articolo 7 Iniziativa referendaria da parte del Consiglio comunale e della GM**

I consiglieri comunali, senza altra formalità stabilita nel presente Regolamento per il referendum ad iniziativa popolare, possono richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio avanzando una proposta di deliberazione contenente la richiesta di referendum consultivo e il testo del quesito da sottoporre alla consultazione.

La delibera di richiesta del Referendum consultivo è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; appena divenuta esecutiva, il Sindaco emette il decreto di indizione del Referendum.

Alla pari del CC anche la GM con propria deliberazione assunta a maggioranza assoluta può promuovere un quesito referendario.

### **Articolo 8 Indizione del Referendum**

I Referendum comunali si tengono in un giorno festivo del mese di luglio o di novembre e non possono essere svolti in coincidenza con altre operazioni elettorali. Per ogni anno solare è consentita una sola tornata elettorale anche con più referendum da tenersi contemporaneamente secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

Il Sindaco, successivamente alla deliberazione consiliare che ne ha determinato la legittimità e a quella giunta che ne ha fissato la data di svolgimento, emette il decreto di indizione del Referendum.

Il Sindaco informa i cittadini sull'oggetto e le modalità di svolgimento della consultazione pubblicando nell'Albo pretorio ed affiggendo in altri luoghi pubblici, i manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto. La medesima pubblicazione è effettuata sul Portale web del Comune.

### **Articolo 9 Disciplina della informazione e propaganda referendaria.**

Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento del referendum, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a disposizione dell'ente.

La propaganda potrà essere svolta mediante dibattiti, comizi, interventi comunque denominati e, inoltre, mediante scritti, pubblicazioni a mezzo stampa nel rispetto, per quanto applicabili, delle norme di cui al capo III della L. 81/1991.

La propaganda è consentita fino alle 24 ore antecedenti la votazione.

### **Articolo 10 Uffici elettorali di sezione e ufficio elettorale centrale**

L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di dell'Ufficio elettorale e degli altri uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione.

Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, da due scrutatori, di cui uno assume la funzione di vicepresidente e da un segretario scelto dal presidente. L'Ufficio elettorale centrale è presieduto dal Direttore Generale o dal Dirigente Ufficio elettorale e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante. E' costituito entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione del referendum e si insedia presso l'ufficio elettorale comunale.

I certificati sono recapitati al domicilio degli elettori entro il 10° giorno antecedente la consultazione referendaria.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal 9° giorno antecedente la consultazione referendaria.

### **Articolo 11 Schede per il referendum popolare comunale**

Le schede per il referendum comunale devono avere le caratteristiche delle schede di votazione stabilite per le consultazioni referendarie nazionali, Esse contengono il quesito completo riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, seguito dalle risposte prestampate positiva "Sì" e negativa "No". Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, una per ciascun referendum.

## **Articolo 12 Disciplina della votazione e dello scrutinio**

Il giorno della votazione ogni ufficio elettorale di sezione si costituisce alle ore 7,00, per lo svolgimento delle operazioni preliminari di autenticazione delle schede che devono concludersi entro le ore 8.30. Le votazioni hanno luogo in un'unica giornata dalle ore 8.30 alle ore 22.00. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare che dovrà essere trasmesso all'ufficio elettorale centrale, unitamente ai plichi contenenti le schede e la documentazione di votazione e di scrutinio al termine di tutte le operazioni. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati - siano essi stati attribuiti o meno - e delle decisioni adottate. Gli elettori, muniti di valido documento di identità, sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda, con la matita fornita dall'ufficio elettorale di sezione, un segno nel riquadro che contiene la risposta prescelta. Le operazioni di scrutinio si svolgono di norma immediatamente di seguito alla conclusione delle votazioni, senza interruzioni. Nel caso in cui siano state presentate più richieste referendarie lo scrutinio segue l'ordine di presentazione delle medesime al Sindaco. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere i rappresentanti designati dal Comitato promotore e da ogni Gruppo consiliare presente in Consiglio comunale. A tal fine la designazione deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dal Presidente del Comitato promotore o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

## **Articolo 13 Risultato della consultazione e sua proclamazione**

Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai presidenti delle altre sezioni elettorali.

L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
- al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione mediante affissione di appositi manifesti all'albo pretorio del Comune e nei luoghi pubblici e mediante altre forme di informazione.

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la metà più uno degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

## **Articolo 14 Esito del referendum**

Se la consultazione referendaria risulta valida ed il quesito ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum per i necessari provvedimenti.

## **Articolo 15 Revoca e sospensione delle operazioni referendarie**

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, l'oggetto del quesito non abbia più ragione di essere perché sono venuti meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco che ha indetto il referendum, sentito il Comitato promotore, il Comitato di garanzia e i Capigruppo consiliari, propone all'organo competente che le operazioni

relative non abbiano più corso. La proposta è accolta con voto favorevole adottato a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Sindaco, entro cinque giorni dalla deliberazione adottata, dà avviso alla cittadinanza della chiusura delle operazioni referendarie.

Il referendum, con le modalità di cui innanzi, può essere sospeso e rinviato per motivi di ordine pubblico o di calamità naturali. Il rinvio deve contenere la nuova data fissata per le consultazioni.

#### **Articolo 16 Spese**

Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico del Comune che con apposito atto impegna gli stanziamenti necessari ivi comprese le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale.

#### **Articolo 17 Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di consultazioni referendarie nazionali.